

**FOGLIO PATTI E CONDIZIONI RELATIVO ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE MOBILE PRESSO ARRE A VERDE COMUNALI**

ANNI 2008-2010

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è il servizio di ristorazione effettuato, da parte della ditta concessionaria di seguito chiamata Ditta, con mezzi ambulanti (automezzi, motocarri o rimorchi), da svolgersi all'interno delle aree a verde Parco Matteotti e Parco Buffoli del Comune di Cusano Milanino di seguito chiamato Comune.

Tale servizio comprende:

- Vendita di bibite, gelati, e altri generi alimentari;
- Collaborazione con il personale di vigilanza e segnalazioni;
- Collaborazione con il Comune nel tenere sotto controllo l'impatto ambientale;

secondo le modalità di seguito esplicitate.

Art. 2 – SERVIZIO DI VENDITA DI BIBITE, GELATI, E ALTRI GENERI ALIMENTARI

1. Il servizio di vendita deve essere effettuato attraverso l'impiego di automezzi omologati sia a tre che a quattro ruote delle dimensioni massime di 4.8 mt di lunghezza complessiva inclusa la motrice.
2. La vendita può essere effettuata tutti i giorni durante l'orario di apertura, nel caso del Parco Matteotti dalle ore 09.30 alle ore 17.30/18,30/19,30/20.00, a seconda del periodo dell'anno, e nel caso del Parco Buffoli dalle ore 08.00 alle ore 21.00. E' vietata nelle ore serali o notturne. Nelle ore in cui non è consentita la vendita, è fatto divieto di lasciare il mezzo all'interno del Parco.
3. Sono ammessi nel Parco solo i mezzi dichiarati in sede di gara: vengono espressamente esclusi altri mezzi motorizzati, anche se di supporto al servizio o per effettuare rifornimenti. E' del Comune, su richiesta dell'aggiudicatario, consentire la sostituzione del mezzo a condizione che il sostituito garantisca pari o superiori prestazioni di servizio
4. I mezzi potranno circolare sulle ciclabili e sui percorsi interni solo per recarsi alle postazioni assegnate senza sostare in nessuna altra area del Parco, salvo esplicita autorizzazione da parte del Comune.
5. La vendita può essere effettuata dall'esercente intestatario dell'autorizzazione al commercio ambulante o da altre persone in regolare rapporto di lavoro che siano abilitate alla somministrazione di prodotti alimentari, secondo la normativa vigente.
6. E' vietata la vendita di alcolici, compresa la birra, superalcolici, tabacchi, giochi o qualsiasi altro articolo che non sia di ristorazione.
7. E' vietato apporre pubblicità, striscioni, tende e collocare tavolini o sedie, salvo autorizzazione del Comune.
8. E' vietato accatastare scorte o materiali fuori dai punti vendita.
9. E' vietato diffondere musica o immagini e fare annunci con amplificatori.
10. L'aggiudicatario dovrà apporre in modo visibile sul mezzo il cartello indicante i prezzi, che non potranno comunque superare le seguenti cifre: 1/2 litro acqua € 0,80; lattine 33 cc. € 1,50 (coca, aranciata, sprite, ...); ghiacciolo € 0,80. I prezzi dei prodotti in vendita dovranno essere chiaramente esposti al pubblico a cura e spese della ditta.

Art. 3 – COLLABORAZIONE CON IL PERSONALE DI VIGILANZA

- 1 La ditta deve collaborare attivamente con il personale di custodia del Parco Matteotti, nella tutela e nella prevenzione del patrimonio comunale e dell'ordine del Parco, intendendosi con tale dicitura, le Forze dell'Ordine impegnate sul territorio e il personale tecnico del Comune. A tal fine l'esercente lascerà al Responsabile della supervisione del servizio un proprio numero di telefono cellulare per eventuali comunicazioni.
- 2 La ditta deve ha l'obbligo, durante lo svolgimento del servizio, di essere reperibile tramite telefono cellulare; a tale fine l'aggiudicatario comunica il proprio numero di telefono cellulare al personale di Vigilanza e parallelamente si impegna ad utilizzarlo per chiamare il personale di Vigilanza in caso di fatti gravi o di situazioni di emergenza di cui dovesse essere testimone nell'esercizio del servizio o che gli vengano riferiti da fruitori delle aree;

Art. 4 – DISTRIBUZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO E PROMOZIONALE DEL PARCO

La ditta deve esporre al pubblico materiale promozionale e/o informativo relativo a iniziative, servizi, eventi, regolamenti, fornitogli dal referente dell'amministrazione comunale.

Art. 5 – CONTROLLO DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEL SERVIZIO

La ditta deve essere espressamente a norma per quanto riguarda la normativa di carattere ambientale vigente.

In particolare:

- 1 I mezzi a motore devono essere revisionati regolarmente e a norma per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, le vibrazioni, il rumore (Bollino blu rilasciato ad autofficine specializzate)
- 2 I gruppi elettrogeni utilizzati devono essere revisionati regolarmente e a norma per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, le vibrazioni, il rumore e i controlli devono essere registrati su appositi libretti di manutenzione; in caso di rumore, fumo, odore, perdite l'aggiudicatario dovrà sospendere la vendita e allontanarsi immediatamente per la loro riparazione e adeguamento.
- 3 La ditta si impegna a collocare 4 bidoni mobili per la raccolta dei rifiuti nei pressi del proprio mezzo e aver cura della pulizia dell'area prossima al mezzo stesso; i rifiuti raccolti e i relativi contenitori porta-rifiuti dovranno essere rimossi al termine della giornata.
- 4 La ditta si impegna, a norma di regolamento comunale, a effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti (plastica, vetro, lattine, secco e umido) e curare il conferimento nei punti concordati con il Comune e la ditta appaltatrice del Servizio di Igiene Urbana.

Questi aspetti potranno essere oggetto di azioni di miglioramento, di monitoraggio e di specifico controllo da parte del personale del Comune, anche in loco, durante l'espletamento del servizio fatto salvo un preavviso minimo di 24 ore.

Art. 6 - SUPERVISIONE DEL SERVIZIO E CONTROLLI

La supervisione del presente appalto è assunta dal Responsabile del Procedimento in nome e per conto dell'Amministrazione, o da altro tecnico del Comune incaricato.

Il Comune può sospendere il servizio e/o allontanare dall'area del Parco persone o mezzi in caso di violazione delle norme fissate dai Regolamenti comunali e dalle disposizioni del presente appalto, con riferimento esplicito ai casi previsti negli artt. 8, 9 e 12. Per tali allontanamenti la ditta appaltatrice non potrà pretendere alcun danno o risarcimento.

Art. 7 - DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà durata di due anni dalla eseguibilità dell'atto di aggiudicazione.

Art. 8 – PAGAMENTI

Il pagamento al Comune, da parte della Ditta, dei corrispettivi corrispondenti all'offerta annuale, presentata in sede di gara, dovranno essere effettuati in tre rate annue, con le seguenti scadenze:

- prima rata entro 30 maggio 2008 (40% dell'importo annuo);
- seconda rata entro il 30 ottobre 2008 (40% dell'importo annuo);
- terza rata entro il 28 febbraio 2009 (20% dell'importo annuo).

La seconda annualità sarà corrisposta come segue:

- prima rata entro 30 maggio 2009 (40% dell'importo annuo);
- seconda rata entro il 30 ottobre 2009 (40% dell'importo annuo);
- terza rata entro il 28 febbraio 2010 (20% dell'importo annuo).

Il mancato pagamento nei termini previsti, il pagamento parziale o difforme da quanto risultante nei documenti contabili comporta l'applicazione automatica degli interessi legali di mora, che saranno addebitati successivamente o trattenuti nella cauzione di cui all'art. 15.

Art. 9 - ALTRE DISPOSIZIONI

- Per violazioni delle norme di legge e di regolamento, in materia di commercio, di igiene, tutela ambientale e delle prescrizioni tecniche l'Amministrazione può sospendere o recedere dal contratto a proprio insindacabile giudizio, senza che possa essere preteso alcunché dall'aggiudicatario.
- E' vietata la cessione del contratto e il subappalto;
- Per controversie non risolte per via amministrativa il Foro competente è il Foro di Monza.

Art. 10 - CAUZIONE:

La ditta deve stipulare in favore del Comune di Cusano Milanino specifica fidejussione bancaria di importo pari al 30 % dell'importo netto contrattuale offerto, calcolato sui due anni di offerta, a garanzia dell'onorabilità del contratto.

Detta fidejussione deve garantire in modo esplicito il Comune in caso di:

- danni causati dall'attività svolta dal concessionario;
- mancati pagamenti di cui all'art. 13 del presente bando;
- rinuncia alla concessione da parte del Concessionario;

Qualora la ditta dovesse rinunciare alla postazione, l'importo garantito verrà integralmente riscosso dall'Amministrazione comunale.

La ditta, a seguito di riscossione da parte del Comune dell'importo garantito dalla fidejussione, è tenuta a ricostituire detta fidejussione entro 30 gg dalla riscossione.

In caso di mancata ricostituzione del fondo fidejussorio entro 30 gg dalla riscossione da parte del Comune, il Comune può procedere alla rescissione del contratto e alla revoca della concessione dell'area aggiudicata.

Art. 11 – PENALI PECUNIARIE E AMMINISTRATIVE

L'Amministrazione è tenuta ad effettuare controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto ed è autorizzata a detrarre **a prima richiesta** dalla cauzione fidejussoria le penali economiche comminate.

L'applicazione delle penali pecuniarie può comportare anche provvedimenti accessori. Qualora la Ditta concessionaria avesse cumulato penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del contratto Comune potrà pretendere la risoluzione del contratto. L'applicazione delle penali pecuniarie o dei provvedimenti accessori non solleva la Ditta dalle responsabilità civili e penali che la stessa si è assunta con la stipulazione del presente contratto e che dovessero derivare dall'incuria della stessa ditta.

La tabella delle penali adottata per il presente appalto è la seguente:

<i>oggetto violazione</i>		<i>Penale pecuniaria</i>	<i>Provvedimento accessorio</i>
1.	Maggiorazione dei prezzi al dettaglio rispetto a quanto stabilito dall'Amministrazione	€ 50 x ogni giorno	Allontanamento immediato dal Parco
2.	Reiterazione di quanto sopra per tre volte		Allontanamento dal Parco per 10 gg consecutivi
3.	Reiterazione ulteriore di quanto sopra		Rescissione del contratto
4.	Disposizione del mezzo non conforme con le planimetrie indicate o con le indicazioni del Responsabile dell'appalto		Allontanamento immediato dal Parco
5.	Reiterazione di quanto sopra per tre volte		Allontanamento dal Parco per 10 gg consecutivi
6.	Reiterazione ulteriore di quanto sopra		Rescissione del contratto
7.	Sostituzione ingiustificata dell'automezzo previsto, non conforme a quanto stabilito nel presente bando	€ 50 x ogni giorno	Allontanamento dal Parco per 10 gg consecutivi
8.	Reiterazione di quanto sopra per tre volte		Rescissione del contratto
9.	Mancata esposizione dei cartelli con i prezzi al pubblico o del materiale fornito dall'amministrazione	€ 15 x ogni giorno	
10.	Reiterazione di quanto sopra per tre volte		Allontanamento dal Parco per 10 gg consecutivi
11.	Mancato smaltimento dei rifiuti o pulizia dell'area di stretta pertinenza della postazione	€ 20 x ogni giorno	
12.	Reiterazione di quanto sopra per cinque volte		Rescissione del contratto
13.	Presenza sul lavoro di persone non autorizzate, non conosciute o assunte irregolarmente	€ 20 x ogni giorno	Allontanamento dal Parco per 10 gg consecutivi
14.	Mancato pagamento nei termini previsti dal presente appalto o pagamento parziale o difforme da quanto risultante nei documenti contabili per tre volte		Rescissione del contratto
15.	Ritardo nei pagamenti oltre i 60 giorni		Rescissione del contratto

16.	Ogni altra violazione relativa a cose vietate o a prescrizioni tecniche vincolanti contenute nel presente appalto e non contemplate in altre specifiche penali.	€. 50,00 per ogni violazione	
-----	---	---------------------------------	--

Art. 12 - ALTRI CASI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Cusano Milanino, oltre ai casi già previsti nel presente Bando, ha il diritto di allontanare immediatamente l'esercente dal Parco e di pretendere la revoca della concessione e la risoluzione del contratto se la ditta aggiudicataria si rende colpevole di negligenza grave nell'espletamento del servizio, nei confronti del Comune o nei confronti degli utenti. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano alcuni possibili casi:

- Utilizzo strumentale dell'utenza per fare pubblicità occulta o palese rispetto ad altri servizi o prodotti non pertinenti con il servizio erogato.
- Evidente infrazione delle norme di igiene e/o di sicurezza sul lavoro.
- Atteggiamenti, comportamenti, minacce, che possano recare offesa, pregiudizio o rischi gravi al personale del Parco, dipendente o volontario, o a terzi.

In caso di risoluzione del contratto la ditta appaltatrice è tenuta al risarcimento dei danni causati al Comune di Cusano Milanino dalla stipulazione di un nuovo contratto, o dalla esecuzione d'ufficio del servizio appaltato, o da altri oneri quali oneri finanziari, amministrativi, assicurativi, fatto salvo maggior danno.

Cusano Milanino, data _____

LA DITTA
(Timbro e firma del legale rappresentante)

IL DIRIGENTE DI AREA TECNICA
Arch. Paola Viganò